

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 21/04/2026

FATTO

Il ricorrente espone di aver stipulato in data 27/05/2020 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. Il piano di rimborso prevedeva 120 rate mensili di € 281,00 ciascuna. Nell'ottobre 2024, dopo il pagamento di 48 rate, il ricorrente ha provveduto all'estinzione anticipata del finanziamento. In data 24/03/2025, ha presentato reclamo all'intermediario convenuto, chiedendo la restituzione della quota parte non maturata degli oneri e delle commissioni sostenute, senza ricevere riscontro positivo. Con il presente ricorso, il ricorrente chiede la restituzione di complessivi € 710,07 a titolo di commissioni non godute, oltre al rimborso della penale di estinzione anticipata pari a € 183,79 e di eventuali rate pagate in eccedenza, con interessi legali dal reclamo al saldo e la refusione delle spese di assistenza.

L'intermediario resistente ha presentato controdeduzioni, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. Sostiene di essere mero cessionario del credito e non del contratto, e che pertanto la richiesta di rimborso delle commissioni, percepite dall'originario ente finanziatore (cedente), non può essere ad esso rivolta. Nel merito, afferma la correttezza del conteggio estintivo e la non rimborsabilità dei costi up-front in virtù del principio del legittimo affidamento derivante dalla normativa nazionale vigente all'epoca della stipula. Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente non ha replicato.

DIRITTO

L'intermediario convenuto eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere cessionario del solo credito e non del contratto, e che, pertanto, l'azione restitutoria dovrebbe essere rivolta all'originario finanziatore che ha percepito le commissioni. L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Come costantemente affermato da questo Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6816/2018), la pretesa restitutoria del consumatore in caso di estinzione anticipata non discende da un'azione contrattuale, bensì da un'azione di ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. Il diritto alla restituzione sorge nel momento in cui, per estinguere il finanziamento, il consumatore versa un importo superiore a quello dovuto, in quanto non decurtato di tutti i costi che, per legge, devono essere ridotti in proporzione alla vita residua del contratto. In tema di ripetizione dell'indebito, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'individuare il legittimato passivo nel soggetto che ha materialmente ricevuto il pagamento non dovuto (accipiens).

Nel caso di specie, è pacifico e documentato che l'intermediario convenuto, quale cessionario del credito, ha gestito la procedura di estinzione anticipata e ha incassato dal ricorrente la somma finale a saldo del finanziamento. Pertanto, in qualità di accipiens del pagamento che si assume parzialmente indebito, l'intermediario resistente è il soggetto passivamente legittimato a rispondere della pretesa restitutoria.

Per le ragioni esposte, l'eccezione preliminare deve essere rigettata.

Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il contratto in esame è stato stipulato in data 27/05/2020, antecedentemente all'entrata in vigore (25/07/2021) della nuova formulazione dell'art. 125-sexies TUB. Tuttavia, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 e dei successivi interventi legislativi (in particolare, l'art. 27 del D.L. n. 104/2023, conv. in L. n. 136/2023), è ormai principio consolidato che anche per i contratti stipulati prima di tale data, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi inclusi nel costo totale del credito, ad eccezione delle imposte, siano essi up-front (istantanei) o recurring (ricorrenti).

Il Collegio ha proceduto alla rideterminazione del dovuto sulla base dei criteri enunciati dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019), applicando il criterio della "curva degli interessi" (desumibile dal piano di ammortamento in atti) per i costi up-front e il criterio contrattualmente previsto per i costi recurring. Dall'analisi emerge che l'importo totale rimborsabile al cliente ammonta a € 1.218,82. Risulta documentalmente che l'intermediario, in sede di conteggio estintivo, ha già provveduto a stornare un importo di € 1.218,81 a titolo di "rimborso commissioni ripetibili".

La differenza a credito del ricorrente è pertanto pari a € 0,01, somma del tutto irrisoria e trascurabile, che non giustifica l'accoglimento della ben maggiore pretesa di € 710,07, basata su un calcolo unilaterale del ricorrente. La domanda principale di rimborso deve, pertanto, essere rigettata.

Il ricorrente chiede inoltre la restituzione dell'importo di € 183,79 addebitato a titolo di "commissioni di estinzione". Anche questa domanda è infondata.

L'art. 125-sexies, comma 4, TUB consente al finanziatore di pretendere un indennizzo "equo e oggettivamente giustificato" in caso di rimborso anticipato, stabilendone i limiti massimi (1% del capitale rimborsato in anticipo se la vita residua è superiore a un anno). Come chiarito dal Collegio di

Coordinamento (decisione n. 5909/2020), tale indennizzo, se previsto contrattualmente e contenuto entro i limiti di legge, è dovuto, a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella fattispecie concreta, esso sia privo di oggettiva giustificazione.

Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a una generica richiesta di rimborso, senza addurre alcun elemento a sostegno della pretesa assenza di giustificazione dell'indennizzo. L'importo addebitato, peraltro, rispetta i limiti legali, essendo pari all'1% del capitale residuo a fronte di una vita residua del contratto superiore a un anno e di un debito residuo superiore a € 10.000,00.

La domanda va quindi rigettata.

Il ricorrente avanza infine una generica richiesta di restituzione di "quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza". Tale domanda è del tutto priva di supporto probatorio. In base ai principi generali sull'onere della prova (art. 2697 c.c.), spetta a chi agisce per la restituzione dimostrare l'avvenuto pagamento indebito. Il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione (es. buste paga) attestante addebiti successivi alla data di estinzione del finanziamento. La domanda deve pertanto essere rigettata per mancata prova.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE